Legge sulle scuole universitarie e sugli istituti di ricerca (LSUIR)

del ...

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visti gli art. 89 cpv. 3 e 31 cpv. 1 della Costituzione cantonale; visto il messaggio del Governo del ...,

decide:

I. Disposizioni generali

Art. 1

La presente legge disciplina la conduzione e la promozione di scuole Oggetto universitarie e istituti di ricerca da parte del Cantone dei Grigioni.

Art.

¹ Le scuole universitarie e gli istituti di ricerca sono luoghi di insegna- Scopo delle mento, ricerca e servizi scientifici. Essi promuovono in generale la vita scuole universitaintellettuale, la varietà culturale, il servizio all'uomo, alla società e alla di ricerca

rie e degli istituti

² Essi contribuiscono allo sviluppo economico del Cantone e delle sue regioni.

Art. 3

L'insegnamento e la ricerca scientifici sono liberi.

Libertà d'insegnamento e di ricerca

Le scuole universitarie e gli istituti di ricerca curano la collaborazione e Collaborazione cooperano nel proprio settore con altri istituti del Cantone, nonché svizzeri ed esteri.

Art. 5

¹ Le scuole universitarie e gli istituti di ricerca sfruttano i risultati delle Diritto di loro ricerche. Fatta eccezione per i diritti d'autore, spettano loro tutti i proprietà intellettuale diritti di proprietà intellettuale creata da persone nell'esercizio della loro attività.

- ² Le scuole universitarie e gli istituti di ricerca possono concordare con i titolari dei diritti norme contrattuali per il trasferimento degli stessi.
- ³ Le persone che hanno creato proprietà intellettuale ai sensi del capoverso 1 vanno rese adeguatamente partecipi all'eventuale utile risultante da un suo sfruttamento.

Spin-off e partecipazioni in imprese

- ¹ Le scuole universitarie e gli istituti di ricerca promuovono gli spin-off.
- ² Nei limiti dei compiti attribuiti loro dalla legge e del loro mandato di prestazioni possono partecipare a persone giuridiche di diritto pubblico e privato per lo sfruttamento dei loro diritti di proprietà intellettuale.

II. Scuole universitarie e istituti di ricerca cantonali

Art. 7

Principio

- ¹ Il Cantone gestisce un'Alta scuola pedagogica (ASP) e una Scuola universitaria per la tecnica e l'economia (UTE) quali istituti di diritto pubblico con personalità giuridica.
- ² Fatte salve le disposizioni del referendum finanziario, il Gran Consiglio decide la creazione di nuove scuole universitarie o di nuovi istituti di ricerca. A questo proposito vanno dimostrati in particolare il loro inserimento nel paesaggio universitario svizzero, la soddisfazione delle esigenze cantonali e la finanziabilità.

Art. 8

Alta scuola pedagogica ASP

- ¹ L'ASP provvede alla formazione di insegnanti, in particolare per le regioni di lingua tedesca, romancia e italiana del Cantone. Essa può assumere questo compito anche per altri Cantoni, per il Principato del Liechtenstein o per regioni estere confinanti.
- ² L'ASP propone programmi bachelor in pedagogia, può svolgere programmi master e forma docenti di pratica professionale.
- ³ Essa promuove in particolare il perfezionamento professionale di insegnanti di tutti i gradi della scuola popolare, cura la ricerca applicata e lo sviluppo e offre servizi a terzi.

Art.

Scuola universitaria per la tecnica e l'economia UTE

- ¹ L'UTE propone programmi bachelor in tecnica ed economia, può svolgere programmi master e provvede soprattutto a una solida formazione di base.
- 2 Essa promuove in particolare il perfezionamento professionale di quadri dell'artigianato, dell'industria, del turismo e dell'amministrazione, cura la ricerca applicata e lo sviluppo e offre servizi a terzi.

- ¹ L'ammissione ai singoli cicli di formazione delle scuole universitarie Ammissione presuppone una formazione preliminare adeguata.
- ² Quale titolo di studio richiesto per l'ammissione al ciclo di studio bachelor fungono di norma:
- per l'ASP la maturità liceale o la maturità professionale pedagogica;
- per l'UTE la maturità professionale;
- il diploma di una scuola specializzata superiore.
- ³ Nei limiti degli accordi intercantonali, le scuole universitarie possono svolgere esami attitudinali.

Art. 11

¹ Le scuole universitarie e gli istituti di ricerca sono autonomi nella loro Autonomia delle conduzione e organizzazione, per quanto ciò sia compatibile con il mandato di prestazioni.

scuole universitarie e degli istituti di ricerca

² Essi tengono una propria contabilità.

Art.

In caso di offerte di ricerca, sviluppo, perfezionamento professionale e Neutralità servizi che possono essere forniti anche dall'economia privata non vi deve concorrenziale essere una distorsione della concorrenza.

III. Scuole universitarie e istituti di ricerca riconosciuti

Art. 13

Le scuole universitarie e gli istituti di ricerca vengono riconosciuti dal Presupposti per il Cantone se sono cumulativamente soddisfatte le condizioni seguenti:

- vi è un interesse cantonale sufficiente;
- la qualità scientifica è data;
- l'ente responsabile dimostra un finanziamento stabile a lungo termine;
- le istituzioni attive nella formazione universitaria dispongono inoltre di un accreditamento istituzionale.

14 Art.

¹ Il Cantone può versare sussidi a scuole universitarie e istituti di ricerca Sussidi cantonali, riconosciuti.

² La vigilanza è affidata al Governo.

Art. 15

Le scuole universitarie e gli istituti di ricerca riconosciuti collaborano con Collaborazione istituzioni del Cantone e nel quadro di questo adempimento di compiti

sono parificati alle scuole universitarie e agli istituti di ricerca cantonali, indipendentemente dalla loro forma giuridica e dal loro ente responsabile.

IV. Conduzione e organizzazione

Art. 16

Governo

- ¹ Il Governo gestisce le scuole universitarie e gli istituti di ricerca cantonali tramite mandati di prestazioni e sussidi globali. In questo contesto accorda tra loro il profilo e il portfolio delle scuole universitarie e degli istituti di ricerca.
- ² Al Governo competono:
- a) la nomina degli organi di condotta strategica di scuole universitarie e istituti di ricerca autonomi di diritto pubblico, nonché del consiglio scientifico;
- b) la nomina degli uffici di revisione;
- l'approvazione dei mandati di prestazioni e dei rapporti annuali con i conti annuali;
- d) lo sblocco dei sussidi globali annuali, in virtù del credito approvato dal Gran Consiglio;
- e) il riconoscimento di scuole universitarie e di istituti di ricerca;
- f) la stipulazione di accordi concernenti la collaborazione nell'insegnamento e nella ricerca con altri Cantoni o Stati e con altri enti responsabili di scuole universitarie di diritto pubblico o privato;
- g) la determinazione di profilo e portfolio, come pure del titolo accademico, della venia legendi e degli attestati;
- h) la determinazione dei metodi e dei criteri per verificare il raggiungimento degli obiettivi dei mandati di prestazioni;
- l'emanazione di ordinanze sull'organizzazione per le scuole universitarie e gli istituti di ricerca cantonali, che disciplinino la struttura, la partecipazione, le finanze e la contabilità, l'amministrazione del personale e la gestione immobiliare;
- j) l'emanazione di disposizioni sul diritto di proprietà intellettuale di tutte le istituzioni sostenute;
- k) l'approvazione del regolamento organico del consiglio scientifico;
- la stipulazione di accordi di diritto amministrativo nel campo d'applicazione della presente legge, in particolare di accordi sulle tasse scolastiche e sulla collaborazione, nonché sul coordinamento con altri Cantoni e con l'estero, incluso il relativo finanziamento.
- m) la premiazione di particolari prestazioni scientifiche;
- n) la concessione di sussidi di promozione a eccellenti scienziati e dottorandi grigionesi. Nel fare questo considera anche le esigenze linguistiche e culturali.
- ³ Il Governo può trasferire tramite ordinanza altri compiti alle scuole universitarie e agli istituti di ricerca riconosciuti.

¹ Sono organi di condotta strategica i consigli di scuola universitaria delle Organi di scuole universitarie, nonché i consigli d'istituto o i consigli d'amministrazione degli istituti di ricerca. A loro compete:

- la pianificazione strategica e il controllo del raggiungimento degli obiettivi in relazione al mandato di prestazioni conferito dal Governo;
- l'approvazione del preventivo a destinazione del Governo e la vigilanza sulla gestione finanziaria;
- la determinazione dell'organizzazione di condotta e la definizione di principi per l'organizzazione dei processi e della struttura;
- la nomina del rettore e del rettorato di scuole universitarie, rispettivamente del direttore e della direzione di istituti di ricerca;
- la nomina dei docenti a titolo principale;
- la decisione in merito a spin-off;
- la formulazione di direttive per il reporting e il management di qualità.
- ² Il Governo può trasferire altri compiti agli organi di condotta strategica.

¹ Le scuole universitarie cantonali sono condotte dal profilo operativo da Condotta operatiun rettore, che presiede il rettorato della scuola universitaria. Di questo va delle scuo universitarie fanno parte, oltre al rettore, almeno le persone responsabili per l'insegnamento e per la ricerca.

² Il rettore rappresentala scuola universitaria cantonale verso l'esterno e dispone del diritto di impartire ordini ai membri del rettorato della scuola universitaria.

Art. 19

¹ Gli istituti di ricerca cantonali sono condotti dal profilo operativo da un Condotta operatidirettore, che presiede la direzione. Di questa fanno parte, oltre al diret-va degli istituti di ricerca cantonali tore, almeno le persone responsabili per la ricerca.

- ² A seconda del tipo di ricerca, possono sedere nella direzione anche rappresentanti delle divisioni o dei dipartimenti.
- ³ Il direttore rappresenta l'istituto di ricerca cantonale verso l'esterno e dispone del diritto di impartire ordini ai membri della direzione.

Art.

¹ I rettori e i direttori delle scuole universitarie e degli istituti di ricerca Sfruttamento cantonali agevolano lo scambio di personale scientifico tra le istituzioni.

² Essi adottano le misure necessarie per sfruttare in comune le infrastrutture quali laboratori, centri di calcolo o impianti speciali e importanti effettivi di dati.

Consiglio scientifico

Il consiglio scientifico

- a) consiglia il Governo in tutte le questioni di politica della scienza;
- b) svolge valutazioni periodiche su incarico del Governo;
- può preparare e svolgere programmi di ricerca pluriennali su incarico del Governo.

V. Membri della scuola universitaria

Art. 22

Membri della scuola universitaria

- ¹ Sono membri della scuola universitaria:
- a) docenti:
- b) assistenti, collaboratori scientifici e dottorandi;
- c) studenti e uditori;
- d) collaboratori amministrativi e tecnici.
- ² Il Dipartimento può stabilire altre categorie o procedere a differenziazioni.
- ³ In accordo con gli organi di condotta strategica, il Dipartimento disciplina lo svolgimento della procedura di nomina dei docenti a titolo principale.

Art. 23

Rapporti d'impiego

- ¹ I rapporti d'impiego presso le scuole universitarie cantonali si conformano alla legge sul personale del Cantone dei Grigioni.
- 2 I docenti possono essere anche assunti con contratto di diritto privato ed essere finanziati con mezzi di terzi.

VI. Mandato di prestazioni e finanze

Art. 24

Mandato di prestazioni

- ¹ Il Governo conferisce a ogni scuola universitaria e istituto di ricerca cantonale un mandato di prestazioni quadriennale, che include in particolare il profilo e il portfolio.
- ² Ogni scuola universitaria riconosciuta e ogni istituto di ricerca riconosciuto che percepisce un sussidio dal Cantone, riceve un mandato di prestazioni quadriennale.
- 3 Il mandato di prestazioni stabilisce gli obiettivi e i punti principali di misure d'insegnamento, ricerca e servizi. Esso è coordinato con il piano finanziario del Cantone.
- $^4\,\mathrm{I}$ mandati di prestazioni vengono portati in forma adeguata a conoscenza del Gran Consiglio.

- ¹ Al termine del periodo di prestazioni quadriennale, il Governo sottopone Rapporto al Gran Consiglio un rapporto riassuntivo e comparativo che informa sul raggiungimento degli obiettivi da parte delle istituzioni.
- ² I risultati delle valutazioni svolte dal consiglio scientifico del Governo sono pubblici.

Art. 26

- ¹ Le scuole universitarie e gli istituti di ricerca dispongono in particolare Finanziamento delle seguenti fonti di reddito:
- tasse scolastiche, tasse per i corsi e indennità per servizi resi;
- sussidio globale del Cantone;
- sussidi di altri enti pubblici e della Confederazione;
- d) sussidi e donazioni di terzi;
- accensione di mutui e crediti. e)
- ² Il Cantone può dotare di capitale proprio scuole universitarie e istituti di ricerca cantonali che dispongono di importanti infrastrutture.
- ³ Il Governo disciplina nel quadro di ordinanze sull'organizzazione la procedura e la salvaguardia della proprietà sull'immobile.

Art.

¹ Ogni scuola universitaria e istituto di ricerca cantonale, nonché ogni Preventivo e scuola universitaria e istituto di ricerca riconosciuto con mandato di prestazioni allestisce annualmente un preventivo che contiene il sussidio globale cantonale e che crea un riferimento con il mandato di prestazioni.

² Il Governo disciplina la stesura del preventivo e del rendiconto. Esso presenta in forma adeguata il conto annuale al Gran Consiglio insieme a un rapporto annuale riassuntivo e comparativo.

Art. 28

- ¹ Il Cantone può versare il sussidio globale sotto forma di forfetarie riferite Sussidio globale alle prestazioni.
- ² Se gli obiettivi del mandato di prestazioni non vengono raggiunti o non vengono pienamente raggiunti, il Governo può trattenere una parte del sussidio globale oppure chiederne il rimborso.

Art.

¹ Nei limiti delle competenze finanziarie concesse dalla Costituzione Sussidi agli cantonale, il Cantone può concedere sussidi ai costi computabili per nuove investimenti costruzioni, ampliamenti o trasformazioni, risanamenti e alle attrezzature a ciò associate.

² Il Governo stabilisce i costi computabili.

- ³ Le scuole universitarie e gli istituti di ricerca partecipano adeguatamente agli investimenti nei limiti delle loro possibilità.
- ⁴ I sussidi edilizi possono essere versati anche sotto forma di forfetaria.

VII. Misure di accompagnamento

Art. 30

Informazione

- ¹ Il Cantone promuove l'informazione sulle attività delle scuole universitarie e degli istituti di ricerca cantonali e riconosciuti.
- ² Il Governo può delegare alle scuole universitarie e agli istituti di ricerca una parte dei compiti d'informazione.

VIII. Rimedi legali

Art. 31

Vie legali

Le decisioni concernenti la mancata ammissione agli studi e il mancato superamento degli esami finali possono essere impugnate entro dieci giorni dinanzi al Tribunale amministrativo.

Art. 32

Revoca dell'autorizzazione all'insegnamento

- ¹ Se manca l'idoneità all'insegnamento, il Dipartimento può revocare l'autorizzazione all'insegnamento e annotare la revoca nel diploma di insegnante.
- ² In caso di sostanziali modifiche della situazione, il Dipartimento può annullare la revoca e rilasciare alla persona interessata un diploma di insegnante senza annotazione.
- ³ Il Dipartimento comunica al Segretariato generale della CDPE la revoca e la nuova concessione dell'autorizzazione all'insegnamento.

IX. Disposizioni finali

Art. 33

Esecuzione

- ¹ Il Governo emana le necessarie disposizioni esecutive.
- ² Il Dipartimento può sostenere misure che servono alla collaborazione delle scuole universitarie e degli istituti di ricerca con la formazione professionale e la formazione liceale.

Art. 34

Abrogazione del diritto previgente ¹ Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati i seguenti atti normativi:

- a) legge sull'Alta scuola pedagogica dell'8 dicembre 2004 (CSC 427.200);
- b) legge sulla Scuola universitaria per la tecnica e l'economia dell'8 dicembre 2004 (CSC 427.500).
- ² Se atti normativi vigenti rimandano a disposizioni che vengono sostituite dalla presente legge, trovano applicazione le corrispondenti disposizioni della presente legge.

La legge sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione Modifica del continua (LFPFC) del 17 aprile 2007 (CSC 430.000) è modificata come diritto previgente segue:

¹ Art. 2 cpv. 3

Abrogato

² Art. 3 cpv. 3

Abrogato

³ Art. 29

Abrogato

Art. 36

Le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente Diritto transitorio legge vengono portate a termine secondo il diritto previgente.

Art. 37

¹ La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.

Referendum ed entrata in vigore

² Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.